



**REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO
DELLA CNA TERRITORIALE DI ROMA**

approvato dalla Direzione Territoriale il 13 aprile 2021

INDICE

Art. 1	<u>Il Regolamento</u>	pag. 3
Art. 2	<u>L'Assemblea - convocazione</u>	pag. 3
Art. 3	<u>L'Assemblea - composizione</u>	pag. 3
Art. 4	<u>L'Assemblea - funzioni</u>	pag. 4
Art. 5	<u>L'Assemblea - modalità di voto e quorum</u>	pag. 4
Art. 6	<u>L'Assemblea Elettiva - il Presidente</u>	pag. 4
Art. 7	<u>L'Assemblea Elettiva - Compiti</u>	pag. 5
Art. 8	<u>L'Assemblea Elettiva - Candidature: requisiti e procedure</u>	pag. 5
Art. 9	<u>La Presidenza Territoriale</u>	pag. 6
Art. 10	<u>La Consulta dei Presidenti</u>	pag. 7
Art. 11	<u>Il Presidente Territoriale</u>	pag. 7
Art. 12	<u>La Direzione Territoriale</u>	pag. 7
Art. 13	<u>Il Segretario Territoriale</u>	pag. 8
Art. 14	<u>Le Unioni ed i Mestieri</u>	pag. 8
Art. 15	<u>I Raggruppamenti di Interesse</u>	pag. 10
Art. 16	<u>Le Zone metropolitane</u>	pag. 11
Art. 17	<u>Partenariato, aggregazione, affiliazione</u>	pag. 13
Art. 18	<u>Presenza femminile</u>	pag. 13
Art. 19	<u>Le incompatibilità</u>	pag. 13
Art. 20	<u>Sanzioni disciplinari</u>	pag. 14
Art. 21	<u>Decadenza dagli Organi</u>	pag. 14
Art. 22	<u>Tutela della Privacy e protezione dei dati</u>	pag. 14
Art. 23	<u>Bilanci</u>	pag. 15

Art. 1 Il Regolamento

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la CNA, Associazione dell'Area Metropolitana di Roma - Provincia di Roma (in seguito per brevità "CNA Territoriale di Roma" o "Associazione") si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto medesimo, rispondente ai principi in esso contenuti.

Il Regolamento è approvato dalla Direzione Territoriale con voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione con la stessa maggioranza.

Art. 2 L'Assemblea - convocazione

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Territoriale di Roma.

È convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Territoriale. È convocata in prima e, eventualmente, in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore, con preavviso non inferiore a 15 giorni dalla data prevista.

La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della CNA Territoriale di Roma.

Qualora per condizioni di carattere straordinario fosse opportuno, l'Assemblea può svolgersi non in presenza, ma in modalità di videoconferenza. In tale caso, la convocazione dovrà contenere le necessarie indicazioni per la partecipazione. Analoga modalità di svolgimento può essere adottata per tutte le occasioni di convocazione degli organi collegiali della Associazione.

Art. 3 L'Assemblea - composizione

La composizione dell'Assemblea è definita dall'art. 10 dello Statuto. I delegati diversi dai componenti di diritto (lettere **a**, **b** e **c** del comma I° del citato articolo 10 e lettera **m**, comma II, art. 15) sono eletti ogni quattro anni nel numero complessivo di 100 nelle Assemblee delle Zone metropolitane, dei Mestieri, delle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse e di CNA Roma Professioni, allorquando fosse costituita.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera **k** dello Statuto, il numero di delegati che ciascuna delle predette Assemblee dovrà eleggere sarà definito in base a criteri di consistenza associativa e di proporzionalità dalla Direzione con una delibera che dovrà essere assunta precedentemente alla convocazione della Assemblea elettiva di cui al successivo art. 7.

La consistenza è calcolata sulla base degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Nell'elezione dei propri delegati nelle Assemblee delle Zone metropolitane e dei Raggruppamenti di Interesse si dovrà tendere a dare rappresentanza alle diverse realtà territoriali e/o professionali.

Art. 4 L'Assemblea - funzioni

Sono funzioni dell'Assemblea quelle indicate all'art. 10, comma 6, dello Statuto:

- a) stabilire le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Territoriale di Roma, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- b) esaminare l'andamento della Associazione e delle strutture collegate;
- c) approvare il documento di programmazione economica e finanziaria biennale proposto dalla Direzione, ivi comprese le quote associative di contribuzione alla CNA Nazionale;
- d) approvare annualmente il bilancio consuntivo della Associazione proposto dalla Direzione;
- e) approvare, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto da sottoporre ad approvazione della Direzione Nazionale ed il riesame delle sue eventuali modifiche, con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti;
- f) deliberare in merito alla costituzione, all'accorpamento e alla eventuale soppressione delle Zone metropolitane.

Art. 5 L'Assemblea - modalità di voto e quorum

L'Assemblea delibera con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 30% dei presenti. Le votazioni riguardanti le cariche associative, in coerenza con quanto disposto nel Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, avvengono di norma a scrutinio segreto, salvo altra modalità richiesta da almeno il 75% dei presenti.

Nel caso di Assemblea svolta in videoconferenza, per le modalità di voto vale quanto stabilito dal comma 7 dell'Art. 4 del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale.

Le delibere ai sensi della lettera e del precedente art. 4 si considereranno approvate solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento dei quorum previsti.

Art. 6 L'Assemblea Elettiva - il Presidente

Il Presidente dell'Assemblea Elettiva viene eletto all'inizio dei lavori tra gli ex Presidenti Territoriali, delle Zone, dei Raggruppamenti di Interesse, delle Unioni e dei Mestieri. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo, garantendo il diritto di espressione di ogni componente.

Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle stesse. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori.

Art. 7 L'Assemblea Elettiva - Compiti

L'Assemblea Elettiva è convocata di norma ogni 4 anni per:

- a) deliberare il numero dei componenti della Direzione Territoriale ed elegerli;
- b) eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo;
- e) eleggere i delegati all'Assemblea Regionale;
- f) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale.

Art. 8 L'Assemblea Elettiva - Candidature: requisiti e procedure

1. La Presidenza Territoriale, contestualmente alla decisione di convocare l'Assemblea Elettiva, nomina un Collegio Elettorale con il compito di valutare le candidature per il Presidente Territoriale e la Presidenza. I membri del Collegio saranno scelti tra imprenditori ed imprenditrici che abbiano svolto l'incarico di Presidente Territoriale, di Unione, di Mestiere, di Zona metropolitana o di Raggruppamento di Interesse, dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.

I membri del Collegio devono essere in numero di 3 ed individuano colui tra di loro che assume la funzione di Presidente. Il Collegio può operare solo con la presenza dei suoi tre componenti. In caso di sopravvenuta indisponibilità di uno di loro, la Presidenza, convocata d'urgenza, nomina un membro supplente. Nessun componente del Collegio può essere candidato alle cariche oggetto della consultazione.

2. Relativamente all'elezione del Presidente Territoriale, il Collegio accoglie le candidature inoltrate entro il termine di 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, che ottengono, su un formalizzato Piano di Mandato, una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 30% dei componenti l'Assemblea medesima. La firma di un delegato può essere apposta al Piano di un solo candidato. In presenza di sottoscrizioni doppie, il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso.

Il Collegio, nel caso in cui constati la validità e la legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla Presidenza Territoriale che provvede a convocare una seduta dell'Assemblea in forma privata, anche in modalità on-line, almeno 15 giorni prima di quella elettiva per la presentazione dei Piani di Mandato dei candidati.

3. Le candidature per la Presidenza Territoriale sono formulate dal Collegio Elettorale di concerto con il Presidente neo eletto.

Per l'individuazione dei candidati si dovrà tener conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema Territoriale, anche secondo criteri di proporzionalità, e dovrà essere assicurata una adeguata presenza femminile.

Per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Garanti, dei delegati all'Assemblea Regionale e dei delegati all'Assemblea Nazionale si procede come sopra indicato per la Presidenza Territoriale.

4. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori ed imprenditrici, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA. In particolare, il Presidente Territoriale dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema CNA. Sono esclusi dai vertici territoriali quanti non corrispondano ai requisiti del Codice Etico o quanti siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale.

Art. 9 La Presidenza Territoriale

La Presidenza Territoriale svolge le funzioni che le sono attribuite dall'art. 12, comma 2, dello Statuto.

La Presidenza può ricevere specifiche deleghe dalla Direzione ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello Statuto.

È composta da un massimo di sette membri, compreso il Presidente. I componenti della Presidenza diversi dal Presidente assumono la funzione di Vice Presidenti. Tra di essi, il Presidente può indicare un Vice Presidente vicario che lo sostituisca in caso di suo impedimento allo svolgimento della funzione.

La Presidenza è convocata e presieduta dal Presidente tramite convocazione scritta attraverso posta elettronica o altri mezzi equivalenti e spedita almeno 8 giorni prima dalla data dell'incontro, ovvero in casi di urgenza, almeno 2 giorni prima e si riunisce di norma ogni mese.

Alle riunioni di Presidenza partecipa il Segretario della CNA Territoriale di Roma ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Per ciascuna riunione della Presidenza viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante nominato dalla Presidenza stessa anche fuori dei propri componenti.

La Presidenza provvede con sua delibera alla validazione della elezione del Presidente coordinatore delle Unioni, indicato dai rispettivi Consigli.

La Presidenza individua il secondo componente della Presidenza regionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto della CNA Regionale del Lazio.

Art. 10 La Consulta dei Presidenti

La Consulta dei Presidenti costituisce un momento relazionale di sistema che permette un confronto ampio e partecipato sulle strategie di sviluppo della CNA Territoriale di Roma. Viene convocata dal Presidente Territoriale, si riunisce almeno tre volte l'anno ed è composta dai Presidenti coordinatori delle Unioni, delle Zone metropolitane e dei Raggruppamenti di interesse.

Possono essere invitati a partecipare anche i Presidenti dei Mestieri ed i componenti dei Consigli di Presidenza.

Art. 11 Il Presidente Territoriale

Il Presidente della CNA Territoriale di Roma viene eletto dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto, che ne indica anche le funzioni.

Il Presidente, assieme alla Presidenza, ha la funzione morale e politica di garantire il funzionamento integrale del Sistema della CNA Territoriale di Roma, nelle sue articolazioni e specializzazioni.

Il Presidente, con il parere favorevole della Presidenza Territoriale, può attribuire ai Presidenti dei Mestieri, delle Unioni, della Zone metropolitane e dei Raggruppamenti di Interesse specifiche deleghe di rappresentanza.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui designato o, in mancanza di designazione o di assenza del Vicario, dal più anziano di età tra i Vice Presidenti eletti.

La carica di Presidente Territoriale è incompatibile con analogo incarico in altro livello associativo.

Art. 12 La Direzione Territoriale

1. La Direzione Territoriale svolge le funzioni che le sono attribuite dall'art. 11, comma 4, dello Statuto.

2. La Direzione si riunisce di norma sei volte all'anno ed è convocata dalla Presidenza Territoriale, con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario dalla data di riunione. In via eccezionale e per motivi di urgenza, la Direzione può essere convocata almeno tre giorni prima della riunione dell'organo. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e della data e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica, agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla Segreteria della CNA Territoriale di Roma. È validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto non può essere dato per delega. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto,

è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e messo a disposizione dei componenti la Direzione stessa.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) su richiesta dei componenti della Direzione, le loro dichiarazioni relative all'ordine del giorno.

Art. 13 Il Segretario Territoriale

Il Segretario della CNA Territoriale di Roma viene nominato dalla Direzione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, che ne stabilisce anche le funzioni.

L'incarico ha una durata massima di anni 12 dalla prima nomina e non si può protrarre oltre il raggiungimento dell'età pensionistica, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione Territoriale.

Art. 14 Le Unioni ed i Mestieri

1. La CNA Territoriale di Roma, prendendo atto di quanto ufficialmente riconosciuto dalla CNA Nazionale, costituisce le seguenti Unioni e le seguenti articolazioni di Mestiere:

1) CNA AgroAlimentare, con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Agricoltori
2. Pastai
3. Dolciari e Panificatori
4. Produttori bevande
5. Ristorazione
6. Produzione Alimentari

2) CNA Artistico e Tradizionale, con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Restauratori
2. Ceramisti
3. Lavorazione artistica metalli
4. Orafi
5. Lavorazioni artistiche legno, vetro e marmo

3) CNA FITA, con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Trasporto merci
2. Taxi
3. NCC bus
4. NCC auto

4) CNA Costruzioni, con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Edilizia
2. Lapidei ed altri materiali da costruzione
3. Imprese di pulizia e disinfestazione

5) CNA Installazione e Impianti, con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Elettrici
2. Elettronici
3. Termoidraulici
4. Frigoristi
5. Ascensoristi
 - Antincendio
6. Riparatori elettrodomestici

6) CNA Federmoda, con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Filiera della Moda
2. Moda Tessile e Abbigliamento
3. Moda Calzature, Pelletterie e Pellicceria
4. Moda su Misura

7) CNA Produzione, con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Meccanica
2. Legno e Arredo
3. Nautica
4. Chimica Vetro/Gomma/Plastica
5. Serramenti e Infissi

8) CNA Benessere e Sanità, con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Acconciatori
2. Estetiste
3. Sanità (Podologi, Optometristi)
4. Odontotecnici (SNO)
5. Tatuatori

9) CNA Servizi alla Comunità, con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Meccatronici
 - Centri di revisione
2. Carrozzerie
3. Gommisti
4. Tintolavanderie
5. Stabilimenti balneari
6. Operatori Giardini e verde

10) CNA Comunicazione e Terziario Avanzato, con le seguenti articolazioni di Mestiere:

1. Fotografia e Video
2. Comunicazione e stampa
3. Digitale
4. Editoria

2. Sono organi di governo delle articolazioni di Mestiere:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Presidenza
- c) il Presidente

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti aventi diritto e si riunisce solo in fase elettiva per nominare il Presidente ed i componenti del Consiglio di Presidenza. È convocata dal Presidente di Mestiere uscente o, in caso di sua impossibilità o inattività, dal Presidente Territoriale. La convocazione può essere inoltrata tramite invio telematico agli indirizzi degli associati, è comunque valida, a prescindere dal numero dei partecipanti, e non è prevista la seconda convocazione.

Il Consiglio di Presidenza è un organo collegiale composto da un massimo di cinque persone, incluso il Presidente, elette dall'Assemblea. È il luogo primario di riflessione e approfondimento sulle problematiche e le istanze del Mestiere.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza dell'Unione di cui il mestiere è una articolazione. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

3. Sono organi di governo delle Unioni:

- a) il Consiglio di Presidenza
- b) il Presidente coordinatore

Il Consiglio di Presidenza è composto da tutti i Presidenti di Mestiere Territoriale; si riunisce solo in fase elettiva. Il Consiglio indica uno dei suoi componenti come Presidente coordinatore dell'Unione e nomina i delegati alla Assemblea Territoriale.

L'indicazione del Consiglio di Presidenza relativa al Presidente coordinatore dell'Unione viene validata con delibera della Presidenza Territoriale.

Il Presidente coordinatore su delega del Presidente Territoriale:

- a) rappresenta gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa;
- b) rappresenta istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
- c) elabora e gestisce le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri o settori e stipula i relativi accordi territoriali coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
- d) elabora ed attua politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa deliberazione autorizzativa della Direzione Territoriale;
- e) dà vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi territoriali.

È membro di diritto della Direzione Territoriale e della Assemblea Territoriale e resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Può dotarsi, se lo ritiene opportuno, di un comitato esecutivo composto da un numero compreso tra tre e cinque imprenditori e imprenditrici.

Art. 15 I Raggruppamenti di interesse

1. La CNA Territoriale di Roma ha attivato i seguenti Raggruppamenti di Interesse:

CNA Impresa Donna
CNA Industria
CNA Turismo
CNA Commercio
CNA Cinema e Audiovisivo.

La Direzione Territoriale può deliberare la costituzione di ulteriori Raggruppamenti di Interesse, in coerenza con quanto previsto nello Statuto Nazionale, nel suo Regolamento attuativo ed allegati.

Ai fini del suo funzionamento quale componente del sistema della CNA Territoriale di Roma, si applicano al Progetto CNA World (v. Statuto Nazionale, art. 3, comma 2) le norme relative ai Raggruppamenti di interesse.

2. Sono organi del Raggruppamento di interesse

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio di Presidenza

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti avanti diritto, si riunisce almeno una volta ogni quattro anni in sessione elettiva per nominare il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, in numero compreso tra due e quattro, ed i delegati alla Assemblea Territoriale. La convocazione può essere inoltrata tramite invio telematico agli indirizzi degli associati risultanti all'Ufficio Soci, è comunque valida, a prescindere dal numero dei partecipanti, e non è prevista la seconda convocazione.

Il Presidente, su delega del Presidente Territoriale, svolge la funzione di rappresentanza presso le Istituzioni locali relativamente al Raggruppamento di interesse che lo ha espresso, riporta ai competenti livelli organizzativi della CNA Territoriale le problematiche e le istanze del Raggruppamento di interesse ed è membro di diritto della Direzione Territoriale e della Assemblea Territoriale.

Il Consiglio di Presidenza è un organo collegiale composto da un massimo di cinque persone, incluso il Presidente, elette dall'Assemblea. È il luogo primario di riflessione e approfondimento sulle problematiche e le istanze del Raggruppamento di interesse.

Art. 16 Le Zone metropolitane

1. La CNA Territoriale di Roma, al fine di assicurare il più alto livello di partecipazione e rappresentanza di tutti gli associati, ha costituito in specifici contesti locali dell'Area metropolitana di Roma le seguenti Zone metropolitane:

- a) Zona Castelli e Pontino
- b) Zona Nord Est
- c) Zona Litorale

Il territorio della Zona Castelli e Pontino comprende i seguenti Comuni: Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Bellegra, Capranica Prenestina, Carpineto, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Cave, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monteporzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Pomezia, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roiate, San Cesareo, San Vito Romano, Segni, Valmontone, Velletri e Zagarolo.

Il territorio della Zona Nord Est comprende i seguenti Comuni: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo, Arsoli, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Canterano, Capena, Casape, Castel Madama, Castelnuovo di Porto, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Galliciano nel Lazio, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara, Percile, Pisoniano, Poli, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Torrita Tiberina, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro e Vivaro Romano.

Il territorio della Zona Litorale comprende il Comune di Fiumicino e il Municipio Roma X.

Ulteriori Zone possono essere costituite con Delibera della Direzione Territoriale.

2. Sono organi delle Zone metropolitane:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea svolge le funzioni indicate all'art. 22, lettera A, dello Statuto, che ne definisce anche la composizione. Per quanto riguarda la sua convocazione e la validità, vale quanto scritto in relazione all'Assemblea dei Raggruppamenti di interesse al precedente art. 15.

Il Presidente svolge le funzioni che gli sono attribuite dall'art. 22, lettera B, dello Statuto.

Il Consiglio di Presidenza è un organo collegiale composto da un massimo di sette persone, incluso il Presidente, elette dall'Assemblea. È il luogo primario di riflessione e approfondimento sulle problematiche e le istanze delle imprese attive nel territorio di competenza della Zona. È facoltà del Presidente indicare all'interno del Consiglio di Presidenza un Vice Presidente.

3. La Direzione Territoriale con propria delibera può prevedere forme di coordinamento territoriale su base municipale o inter municipale all'interno del Comune di Roma. Tali coordinamenti non costituiscono organi

o articolazioni della CNA Territoriale di Roma, ma soluzioni organizzative per rafforzare la presenza e la visibilità della CNA e favorire le relazioni con le Amministrazioni municipali.

Art. 17 Partenariato, aggregazione, affiliazione

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, eventuali richieste di partenariato o aggregazione presentate alla CNA Territoriale di Roma da associazioni o confederazioni esterne al Sistema CNA, devono essere sottoposte alla approvazione della Direzione Territoriale, previa comunicazione alla Direzione Nazionale e con valutazione degli scopi, delle attività, dell'ambito territoriale di intervento e dello statuto del soggetto richiedente.

Per eventuali richieste di affiliazione la valutazione è rimessa alla Direzione Nazionale.

Art. 18 Presenza femminile

La CNA Territoriale di Roma, anche ai sensi di quanto indicato all'art. 4, comma 5, dello Statuto, si impegna a promuovere in ogni livello organizzativo della Associazione le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza territoriale e della Direzione territoriale, si prevede una presenza di imprenditrici pari ad almeno il 20% dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore), secondo quanto indicato all'art. 4 dello Statuto Nazionale e regolato dall'art. 10 del suo Regolamento di attuazione.

Art. 19 Le incompatibilità

Il Presidente, i Vice Presidenti, i membri della Presidenza territoriale e della Direzione territoriale, i Presidenti dei Mestieri, i Presidenti coordinatori delle Unioni, i Presidenti delle Zone metropolitane, di CNA Pensionati e di CNA Professioni, i dirigenti ed il personale dipendente, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazioni pubbliche, agenzie indipendenti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private di rilevanza nazionale o le cui attività riguardino anche se non esclusivamente l'ambito territoriale dell'Area Metropolitana di Roma (o una sua porzione), al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Il Collegio dei Garanti valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che hanno omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico ed applica, a richiesta della Direzione territoriale, le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento. La Direzione delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati. Per effetto della pronuncia negativa della Direzione, chi ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi assunti nella CNA Territoriale di Roma. Nei casi in cui la Direzione indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di

cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

Tutti i candidati alle cariche indicate al primo comma, in coerenza con quanto scritto all'art. 7 dello Statuto Nazionale, devono essere iscritti alla CNA alla data della convocazione dell'organo che elegge ed in regola con i versamenti dei contributi. I candidati alla Presidenza Territoriale, di Mestiere, di Unione, di Raggruppamento di Interessi o di Zona, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi, sempre in riferimento alla data della convocazione dell'organo.

Art. 20 Sanzioni disciplinari

La Direzione, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico, ovvero del regolamento emanato ai sensi del D. Lgs. 231/01, richiede al Collegio dei Garanti le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dal rapporto associativo;
- c) sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza;
- c) decadenza dagli organi;
- d) espulsione.

Il regolamento del Collegio dei Garanti assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 21 Decadenza dagli Organi

I componenti degli organi territoriali previsti dallo Statuto decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA Territoriale di Roma;
- c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti.

In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte consecutive alle riunioni degli organi territoriali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti della Presidenza e della Direzione si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea.

Art. 22 Tutela della Privacy e protezione dei dati

1. La CNA Territoriale di Roma e le strutture, gli enti e le società di sua emanazione designano il responsabile della protezione dei dati personali tra gli appartenenti al sistema confederale, in ragione delle

qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy Manager del livello confederale nazionale.

2 Nell'ambito del procedimento di elezione degli organi del sistema confederale, è riconosciuto a ciascun candidato l'accesso ai dati di contatto degli associati che abbiano diritto al voto.

Il singolo candidato richiede i dati al proprio collegio elettorale, che, sentito il responsabile della protezione dei dati personali e verificata la legittimità della richiesta, autorizza il Privacy Manager della struttura interessata alla loro fornitura. Il candidato può usufruirne per finalità esclusivamente elettorali e limitatamente al periodo connesso.

Per dati di contatto si intendono il cognome e il nome dell'avente diritto al voto, nonché l'indirizzo di posta elettronica da questi fornito all'atto di adesione.

Art. 23 - Bilanci

Secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto Nazionale e dall'art 20 del suo Regolamento attuativo, gli organi competenti della CNA Territoriale di Roma approvano i bilanci consuntivi e preventivi secondo il criterio di competenza, adottando lo schema unico di bilancio previsto per il sistema CNA. Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Direzione entro il mese di marzo di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. La CNA Territoriale di Roma persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio. Il bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad esso allega la propria relazione.